

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

**PROCEDURA IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING**

In vigore dal 3 luglio 2016

Prima modifica: 25 luglio 2016

Seconda modifica: 5 luglio 2017

Terza modifica: 25 luglio 2019

Indice

Premessa	1
I. SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI	1
I.1 Definizioni	1
I.2 Individuazione dei soggetti obbligati e comunicazioni	3
I.3 Sanzioni	3
I.4 Adempimento degli obblighi di Legge	4
II. SEZIONE II: OBBLIGHI <i>INTERNAL DEALING</i> AI SENSI DEL MAR	4
III. SEZIONE III: OBBLIGHI <i>INTERNAL DEALING</i> AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	5

Premessa

La presente procedura disciplina le modalità di adempimento dei seguenti obblighi normativi, nonché di identificazione dei soggetti tenuti all'adempimento di tali obblighi:

- (i) Sezione II: obblighi di legge in materia di *internal dealing*, ovvero di comunicazione al pubblico e all'autorità delle operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**” o la “**Società**”), nonché dalle persone ad essi strettamente associate; e
- (ii) Sezione III: obblighi regolamentari in materia di comunicazione al pubblico e all'autorità delle operazioni effettuate da soci che detengano più del 10% del capitale con diritto di voto di Luxottica, nonché dalle persone ad essi strettamente associate.

I. SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI

I.1 Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti, ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

1. **Altre Persone**: le altre persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo di Luxottica che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate (come definite nella Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate adottata da Luxottica) e abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Presidente di Luxottica.
2. **Legge**: le disposizioni comunitarie, nazionali o degli Stati Uniti tempo per tempo applicabili a Luxottica in materia di *internal dealing*, quali - a titolo esemplificativo - le norme in materia contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “**MAR**”), nel D. Lgs. n. 58/1998 aggiornato da D.Lgs. n.34 del 30 aprile 2019 (di seguito, “**TUF**”) e nel Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) aggiornato dalla delibera n. 20710 del 21 novembre 2018,, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di Consob.
3. **Operazioni dei Soci Rilevanti**: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni.
4. **Operazioni dei Soggetti Rilevanti**: qualunque operazione compiuta da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata ad esso, ovvero

per loro conto, titoli di credito emessi da Luxottica o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, tra cui quelle elencate - a titolo esemplificativo - nell'Allegato 1.

5. **Persone Strettamente Associate:** rispetto ad un Soggetto Rilevante o ad un Socio Rilevante, ciascuna delle seguenti persone:
 - (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana;
 - (b) un figlio - anche del coniuge - a carico ai sensi della normativa italiana;
 - (c) un genitore o un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
 - (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da un Socio Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
6. **Soci Rilevanti:** chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Luxottica, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Luxottica ai sensi del TUF.
7. **Soggetti Rilevanti:**
 - (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale di Luxottica; e
 - (b) le Altre Persone
8. **Strumenti Finanziari:**
 - (a) azioni o strumenti o strumenti di debito emessi dalla Società che siano:
 - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
 - (b) strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

I.2 Individuazione dei soggetti obbligati e comunicazioni

1. Il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica redigono e aggiornano un elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l'“**Elenco**”).
2. L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante o Socio Rilevante e la presente Procedura, nonché gli obblighi di Legge in materia di *internal dealing*, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti e dei Soci Rilevanti a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica, mediante comunicazione scritta. I destinatari di tale comunicazione devono renderne alla Società copia controfirmata per presa d'atto (mediante invio con le modalità di cui all'art. II(a)), fermo restando che in mancanza il Soggetto Rilevante e il Socio Rilevante si intenderà comunque edotto di quanto sopra. La comunicazione sarà conforme all'**Allegato 2**.
3. I Soggetti Rilevanti e i Soci Rilevanti devono rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essi la Procedura e gli obblighi di Legge in materia di *internal dealing*, mediante comunicazione scritta - per cui è possibile utilizzare il modello di cui all'**Allegato 3** - e conservando copia di tale comunicazione.
4. I Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di Legge.
5. In caso di cancellazione dall'Elenco di un Soggetto Rilevante, di un Socio Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.
6. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica è preposto alla gestione e alla diffusione al pubblico, anche tramite suoi incaricati, delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, dai Soci Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate secondo le modalità di seguito indicate.

I.3 Sanzioni

1. La presente Procedura ha efficacia cogente. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera, comunque, i Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dalla conoscenza e dal rispetto della Legge.
2. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge in particolare dal TUF.
3. Per i Soggetti Rilevanti e per le Persone Strettamente Associate che siano dipendenti della Società l'inosservanza costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

4. Luxottica potrà rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della Legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero gli organi delegati competenti, hanno il potere di adeguare la Procedura alla Legge tempo per tempo vigente, informandone i Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate con le modalità che essi riterranno più opportune.

I.4 **Adempimento degli obblighi di Legge**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di Legge.

II. **SEZIONE II: OBBLIGHI *INTERNAL DEALING* AI SENSI DEL MAR**

1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate comunicano alla Società e a Consob le Operazioni dei Soggetti Rilevanti, utilizzando il *format* ovvero fornendo tutte le informazioni di cui all'**Allegato 4**, secondo le seguenti modalità:
 - (a) la comunicazione a Luxottica deve essere compiuta tempestivamente e comunque **entro 1 giorno lavorativo** dalla data dell'Operazione dal Soggetto Rilevante, mediante invio via mail all'indirizzo affarisocietari@luxottica.com dandone preavviso telefonico all'ufficio Affari Societari; si considera il sabato come giorno lavorativo;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione dal Soggetto Rilevante secondo le modalità di Legge, salva la facoltà di delegare la Società al compimento della comunicazione a Consob - nei tempi e nei modi di cui al successivo art. 2 - laddove permesso dalla disciplina nazionale;
2. Luxottica – per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione – rende pubbliche tempestivamente, e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, le informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 1(a), secondo le modalità di Legge.
3. Luxottica non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o la Società qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente

Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura o dalla Legge.

4. Gli obblighi informativi di cui al presente art. 4 riguardano tutte le Operazioni dei Soggetti Rilevanti compiute dopo che, nell'arco temporale di 1 anno solare, sia stata superata la soglia di Euro 20.000 calcolata sommando l'importo di diverse Operazioni dei Soggetti Rilevanti senza compensazione.

III. SEZIONE III: OBBLIGHI *INTERNAL DEALING* AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. I Soci Rilevanti comunicano alla Consob e rendono pubbliche, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione del Socio Rilevante, sia le Operazioni dei Soci Rilevanti da essi effettuate sia quelle effettuate da Persone Strettamente Legate.
2. La comunicazione al pubblico di Operazioni dei Soci Rilevanti effettuate dai Soci Rilevanti o da Persone Strettamente Legate può essere effettuata dalla Società, per conto di tali soggetti, a condizione che gli stessi si accordino in tal senso con Luxottica e inviino a Luxottica (via mail all'indirizzo affarisocietari@luxottica.com e dandone preavviso telefonico all'ufficio Affari Societari), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, le informazioni relative a tale operazione. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni relative alle Operazioni dei Soci Rilevanti ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
3. Luxottica – per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione – può inoltre effettuare per conto dei Soci Rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione a Consob delle Operazioni dei Soci Rilevanti.
4. Le comunicazioni di cui al presente Articolo vengono effettuate utilizzando i modelli e *format* previsti dal, e in generale secondo le modalità di cui al, Regolamento Emittenti.
5. Gli obblighi previsti dal presente Articolo non si applicano qualora i Soci Rilevanti o le Persone Strettamente Associate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR e della precedente Sezione II della Procedura.
6. Non sono comunicate:
 - (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine

dell'anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni che siano dei derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;

- (b) le operazioni effettuate tra il Socio Rilevante e le Persone Strettamente Associate ad esso;
- (c) le operazioni effettuate da Luxottica e da società da essa controllate;
- (d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, ai termini e condizioni stabiliti dal Regolamento Emittenti.

Allegato 1
Elenco non tassativo delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

- (a) L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio.
- (b) L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.
- (c) La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, salvo il caso di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
- (d) Le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata con discrezionalità.
- (e) L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.
- (f) Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.
- (g) L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società.
- (h) L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di warrant.
- (i) La sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito.
- (j) Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*.
- (k) Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'affettiva esecuzione delle operazioni.
- (l) La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
- (m) Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
- (n) Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR.
- (o) Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE, se così previsto dal MAR.
- (p) Le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR.

- (q) Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata.
- (r) L'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- (s) Le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Sono escluse dal novero delle Operazioni Rilevanti:

1) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o la Persona Strettamente Associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o la Persona Strettamente Associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

2) le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o la Persona Strettamente Associata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Allegato 2

Format informativa ai Soggetti Rilevanti e ai Soci Rilevanti da parte della Società

Oggetto: procedura in materia di *internal dealing* di Luxottica - Inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

Gent.mo [●]

ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* (di seguito, la “**Procedura**”) di Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**”) e della disciplina applicabile, La informiamo che Lei è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui alla Procedura in materia di *internal dealing*.

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della Procedura (qui allegata per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing* e della Procedura, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) Nome, Cognome (o denominazione sociale) data e luogo di nascita (ovvero data di costituzione), codice fiscale;
- (b) Indirizzo di residenza (o sede legale);
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che Luxottica provvederà ad inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati *sub* (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

Luxottica Group S.p.A.

Per presa d'atto

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra

ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (il "Codice"), Luxottica Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza).

I termini e le espressioni con lettera maiuscola qui non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura.

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in relazione al compimento da parte Sua o di una persona a Lei strettamente associata di operazioni rilevanti per la disciplina *internal dealing*, al fine di adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari.

Il conferimento dei dati personali per i fini sopra indicati ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli comporterebbe l'inadempimento agli obblighi di legge e regolamentari, nonché previsti dalla Procedura, e sarebbe dunque illegittimo.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.

I dati personali costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, nonché per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Suoi dati personali potranno essere comunicati agli organismi di vigilanza (es: Consob), ovvero ad ogni altra autorità competente, ove questi lo richiedessero.

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, essendo estranei all'originario trattamento effettuato dalla Società.

Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'attività connessa agli adempimenti societari: (i) in qualità di incaricati interni: coloro che operano presso l'ufficio Affari Societari

I riferimenti del Responsabile del trattamento potranno essere richiesti scrivendo all'indirizzo mail affarisocietari@luxottica.com

Diritti di cui all'art. 7 del Codice

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo all'ufficio Affari Societari della Società all'indirizzo mail affarisocietari@luxottica.com i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, tra cui quelli di 1) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato 3

Format informativa alle Persone Strettamente Associate da parte dei Soggetti Rilevanti o dei Soci Rilevanti

Oggetto: procedura in materia di *internal dealing* di Luxottica - Inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

Gent.mo [●]

ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* (di seguito, la “**Procedura**”) di Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**”), di cui io sono [*amministratore/ sindaco/ altre persone /Socio Rilevante*], nonché della disciplina applicabile, ti informo che provvederò ad indicarti quale Persona Strettamente Associata a me. Di conseguenza, sarai inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui alla Procedura in materia di *internal dealing*.

Ti invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura (qui allegata per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.

Un caro saluto,

Allegato 4
Format comunicazione *internal dealing*

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14,

		<p>del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della</p>	

	dell'operazione	<p><i>MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i>]</p>
--	-----------------	---